



COMUNE DI AGRATE

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993

NORME TECNICHE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Obiettivi del Piano	4
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Zonizzazione	4
Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade.....	5
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Art. 7 Limitazioni.....	6
Art. 8 Collocazione vietata.....	7
Art. 9 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana (Area 4).....	7
Art. 10 Competenze e procedure autorizzative	8
Art. 11 Obblighi titolare autorizzazione.....	9
Art. 12 Istruttoria.....	10
Art. 13 Validità dell'autorizzazione - Rinnovo	10
Art. 14 Revoca	11
Art. 15 Decadenza	11
Art. 16 Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità.....	11
Art. 17 Disciplina Generale di inserimento e deroghe - Abaco Generale.....	11
Art. 18 Abaco specifico.....	12
Art. 19 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.....	12
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI	14
Art. 20 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	14
Art. 21 Altri mezzi pubblicitari	14
Art. 22 Schede inserimento impianti privati.....	17
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Art. 23 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	36
Art. 24 Identificazione.....	36
Art. 25 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	36
Art. 26 Affissione manifesti mortuari.....	36
Art. 27 Affissione manifesti commerciali.....	36
Art. 28 Schede inserimento impianti di pubblica affissione	36
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE.....	39
Art. 29 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta	39
Art. 30 Identificazione.....	39
Art. 31 Schede inserimento impianti di affissione diretta.....	39
CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO	41
Art. 32 Definizioni generali	41
Art. 33 Disciplina generale di collocazione.....	41
Art. 34 Divieti.....	42
Art. 35 Illuminazione.....	43
Art. 36 Materiali.....	43
Art. 37 Insegne a portale.....	44
Art. 38 Scritte su tenda.....	44
Art. 39 Targhe professionali e di esercizio.....	44
Art. 40 Insegne di pubblico interesse.....	45
Art. 41 Insegne su chioschi.....	45
Art. 42 Impianti compositi.....	45
CAPO VI - SANZIONI.....	46
Art. 43 Sanzioni Amministrative e accessorie	46
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	46
Art. 44 Norme transitorie e finali.....	46
Art. 45 Entrata in vigore	46
Quadro normativo di riferimento	47

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari¹ è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici, dal piano urbano del traffico e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie².
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici presenti nel territorio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 3 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti Aree omogenee:

AREA 1: Evidenziata in colore arancio nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale. Corrisponde alle Area A - Centro storico così come definito nel vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.)

AREA 2: Individuata cromaticamente in colore verde nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle e residenziali e miste di integrazione e completamento e di nuovo impianto e o di trasformazione

AREA 3: Individuata cromaticamente in colore azzurro nell'allegata tavola di Zonizzazione del territorio comunale; corrisponde alle Area a prevalente destinazione produttiva o a carattere commerciale (grande distribuzione) siano esse di completamento o di nuovo impianto.

AREA 4: È la Area corrisponde alla parte esterna dei centri abitati (giallo).

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale Aree la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le Aree sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Suddivisione in Area del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

¹ Ora in avanti per brevità denominato Piano.

² D.L.gs 285/92 e s.m.i.; DPR 495/92 e s.m.i.; D.Lgs 15/11/1993 n.507; Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Codice dei beni culturali.

3. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal Piano, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 4 Definizione e Classificazione delle strade

1. In base al Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Ai fini del Piano, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base alla classificazione delle strade come definita dall'art. 2 del citato C.d.S. (D.Lgs. n. 285/92) la tipologia delle strade viene identificata come segue:

Codice della strada D.lgs. 285/92	Piano Generale degli impianti
Autostrada	A
Strade extraurbana secondaria	C
Strade urbane di quartiere	E
Strade locali	F

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è pari a 3 anni dalla data di rilascio.
 - Temporanei: manufatti la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa; la durata dell'autorizzazione in nessun modo può essere superiore a 90 giorni.
5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: preinsegna, tabella, poster, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina, gonfalone, cavalletto.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - Impianti Pubblicitari Privati.
 - Impianti della Pubblica Affissione.
 - Affissione Diretta.
 - Insegne di esercizio.

Art. 6 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi da 2 a 13 del presente articolo.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo

lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37 22/01/08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale n. 17/2000. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al D.M. n. 37/08.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 7 Limitazioni.

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale), non deve ledere il comune buon gusto.
2. Nelle aree di cantiere potrà essere autorizzata l'esposizione di mezzi pubblicitari reclamizzanti ditte, prodotti o servizi collegati all'attività di cantiere, alle seguenti condizioni:
 - La richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente al rilascio e/o la presa d'atto del relativo provvedimento abilitativo da parte del Settore Edilizia Privata/Urbanistica.
 - Il mezzo pubblicitario dovrà contenere un unico messaggio pubblicitario.
3. Nei cantieri non è consentita l'affissione di manifesti direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati, lamiera ondulata o reti.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dal vigente P.G.T.³ non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
6. Sono consentiti i segnali di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Art. 8 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle corsie esterne alle carreggiate;
 - sulle cunette;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue. In deroga a tale divieto, internamente ai centri abitati nelle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra due carreggiate contigue che abbiano una larghezza superiore a quattro metri (4 m.), è consentita l'installazione di impianti pubblicitari in base all'ammissibilità per Area a condizione che gli spazi adibiti alla pubblicità risultino paralleli all'asse stradale;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, all'interno delle piste ciclabili;
 - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. E' sempre vietato utilizzare alberi e o i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24.7.1996 n. 503.
6. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
8. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 9 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana (Area 4)

1. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti nei tratti di strada identificati come strada extraurbana primaria o secondaria, sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada D. lgs. n. 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92 e sue modificazioni.

³ Piano di Governo del Territorio

2. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade sottoposte a tutela o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione comunale, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

Art. 10 Competenze e procedure autorizzative

1. L'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Sono anche soggette a preventiva autorizzazione le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada, nonché le modifiche del messaggio sottoposte alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. Per le modifiche del solo messaggio pubblicitario non sottoposte alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i. si rinvia a quanto disposto al comma 2 e al comma 5 - lettera F del presente articolo.
2. Negli impianti pubblicitari permanenti di nuova installazione il messaggio non potrà essere modificato prima di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
3. Gli impianti installati in assenza di tale autorizzazione sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 23 comma 13 bis del vigente D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. Per l'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali od in uso a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
5. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
 - A. L'istanza di autorizzazione, redatta sull'apposito modello ed in bollo, è inoltrata all'ufficio competente dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Ogni istanza deve riferirsi ad una sola attività economica, fatta eccezione per le preinsegne, ma può comprendere più mezzi pubblicitari.
 - B. Salvo quanto previsto ai successivi punti D e E, alla domanda per impianti pubblicitari permanenti devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 (planimetrie, prospetti e sezioni, in stato attuale e di progetto), modulo delle caratteristiche tecniche e relazione tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario, dai quali risultino:
 - 1) tipo di mezzo pubblicitario, dimensioni, colori e numero di lati utilizzati per il messaggio;
 - 2) materiali e loro resistenza agli agenti atmosferici;
 - 3) eventuale luminosità e tipo;
 - 4) collocazione rispetto al senso di marcia (parallelo, ortogonale, obliquo); rispetto a fabbricati (in aderenza o isolati); al marciapiede (su marciapiede);
 - 5) l'altezza minima dal piano di calpestio;
 - 6) la distanza da altri mezzi pubblicitari;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
 - c) documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con fotomontaggio dell'impianto previsto;
 - d) planimetria che individui l'esatta posizione dell'impianto, la toponomastica, le distanze dagli elementi di cui all'articolo 20, comma 3 ed i riferimenti catastali;
 - e) autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., redatta sul modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal richiedente o da un professionista abilitato per i punti 1 e 5, attestante che:
 - 1) il manufatto è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno o del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza;
 - 2) l'attività oggetto del messaggio pubblicitario è svolta in conformità alle norme di legge;
 - 3) l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in questo secondo caso, la superficie occupata;
 - 4) la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi;
 - 5) in caso di impianto illuminato o luminoso che l'impianto elettrico garantisca il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, con allegato il progetto dell'impianto stesso;

- f) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- g) copia del contratto di affitto con il proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto;
- h) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto.

C. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente.

D. Per le targhe, la documentazione di cui alla precedente lettera B), punto a) è limitata alla sola relazione tecnica.

E. Per i mezzi pubblicitari temporanei la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti a) con esclusione del progetto quotato, b), c), d) ed e) della precedente lettera B).

F. Sui mezzi pubblicitari del presente Piano autorizzati come mezzi di pubblicità permanente, purché siano trascorsi 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (vedi art. 10 comma 2), è ammessa la sostituzione del messaggio pubblicitario esposto, previa comunicazione all'Ufficio competente e sempre a condizione che non siano alterate in alcun modo la struttura, le caratteristiche dell'impianto e le dimensioni dello spazio pubblicitario risultanti dal provvedimento autorizzatorio. E' comunque soggetta a nuova ed esplicita autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata e autorizzata, derivante da modifica della tipologia, dimensione, ubicazione dell'impianto pubblicitario o del tipo di esposizione pubblicitaria. Quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda esclusivamente il messaggio in esso contenuto, alla comunicazione di variazione di messaggio vanno allegati i seguenti documenti, sottoscritti dall'interessato:

- a) documentazione fotografica di rilievo dello stato dei luoghi al momento dell'istanza;
- b) bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;
- c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato; che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi; che il messaggio è conforme al Codice della strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49);

6. Nel caso di installazioni poste in strade all'esterno del perimetro del centro abitato la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
- per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente.

Nel caso in cui i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada di proprietà comunale, siano visibili da un'altra strada appartenente ad un ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nullaosta di quest'ultimo.

7. Nel caso di installazioni poste in aree e/o immobili ricadenti in Area assoggettata a vincolo Ambientale, per la stessa deve essere acquisita preventivamente la necessaria autorizzazione paesaggistica di cui al D.L.gs 42/2004.

8. Il richiedente dell'impianto è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Art. 11 Obblighi titolare autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1. Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dal presente Piano, nonché le prescrizioni ed indicazioni contenute nell'autorizzazione;
2. Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro, ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;

3. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
4. Procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario:
 - a) nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - b) per il venir meno delle condizioni di sicurezza previste nel provvedimento di autorizzazione e/o a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati le informazioni indicate all'art. 55 del D.P.R. 495/1992.
6. In caso di variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria, la stessa dovrà essere comunicata all'Ente entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di cessione, affitto azienda, fusione ecc., allegando tutti i documenti comprovanti l'avvenuta variazione.

Art. 12 Istruttoria

1. L'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari viene istruita entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione, data che decorre dalla data di ricevimento al protocollo comunale anche in caso di spedizione.
2. Il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o osservazioni (richiesta di integrazione o comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), entro i tempi indicati (30 gg. per le richiesta di integrazione o 10 gg. per i motivi ostativi): il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o osservazioni richieste.
3. In caso di mancato ricevimento della documentazione integrativa richiesta nei termini previsti, la domanda presentata verrà considerata come respinta e archiviata d'ufficio.
4. In caso di mancata ricezione o mancato accoglimento delle osservazioni a seguito di motivi ostativi sarà invece emesso il relativo provvedimento di diniego.
5. Il termine di conclusione del procedimento rimane inoltre sospeso nel caso in cui si rendesse necessario acquisire il nullaosta o l'autorizzazione di altri Enti.
6. Nel corso dell'istruttoria l'unità organizzativa responsabile dell'Istruttoria acquisisce il parere tecnico obbligatorio e vincolante del Comando Polizia Locale; e ove si rendesse necessario o nei casi previsti nel presente Piano, il parere tecnico di altre unità organizzative interne (a titolo esemplificativo: Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Lavori Pubblici) o dell'Amministrazione Comunale.
7. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione oppure con il rigetto della domanda (diniego), che sarà motivato e comunicato formalmente all'utente.

Art. 13 Validità dell'autorizzazione - Rinnovo

1. Le autorizzazioni permanenti (così come definite nell'articolo 5) hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di istanza di rinnovo.
2. Per le insegne di esercizio la validità dell'autorizzazione è a tempo indeterminato; quando si tratta di insegne di esercizio in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nullaosta di altri enti (ad esempio Provincia), la scadenza dell'autorizzazione è legata al periodo di validità del relativo nullaosta.
3. La domanda di rinnovo in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e deve essere corredata da:
 - a) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato, che la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi e il messaggio è conforme al Codice della strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) ed al relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49).

4. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere sempre e ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'Imposta sulla pubblicità.

Art. 14 Revoca

L'autorizzazione è sempre revocabile:

1. Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
2. Per il venir meno delle condizioni che consentirono l'emissione del provvedimento autorizzatorio.

Art. 15 Decadenza

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

1. Il collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
2. L'inadempimento degli obblighi del titolare dell'autorizzazione (art. 11);
3. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
4. La mancata installazione del mezzo pubblicitario e attivazione della pubblicità autorizzata entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio;
5. Il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità;
6. La presenza di un impianto privo di messaggio pubblicitario; oppure di un impianto che esponga un messaggio non rispondente, per contenuto o superficie dello spazio pubblicitario, a quanto autorizzato.

Art. 16 Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato istanza di rinnovo, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano l'obbligo alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

Art. 17 Disciplina Generale di inserimento e deroghe - Abaco Generale.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dal Regolamento C.d. S. - D.P.R n. 495/92.
2. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli impianti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde.
3. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle Area di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
4. All'interno del centro abitato le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 sono derogate per le strade di tipo E ed F (come previsto dal combinato disposto del comma 4 dell'art. 51 D.P.R. n. 495/92 e art. 23 c. 6 D.Lgs. n. 285/92 Nuovo codice della Strada), nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE		
DISTANZE DA: ⁴	Strade E	Strade F
Prima di impianti semaforici	50	30
Dopo impianti semaforici	15	15
Prima di intersezioni	50	30
Dopo intersezioni	15	15
Prima di segnali di pericolo o prescrizione	15	15
Prima di segnali di indicazione	15	15
Dopo segnali di pericolo o prescrizione	15	15
Dopo segnali di indicazione	15	15
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	100	100

⁴ Tutte le distanze sono espresse in metri; le distanze si calcolano:

- 1) nel senso di marcia delle singole direttrici di marcia.
- 2) Parallelamente al senso delle singole direttrici di marcia.

5. La collocazione di mezzi pubblicitari in deroga alle distanze stabilite nell'abaco generale, può essere autorizzata unicamente in deroga alle distanze dai segnali stradali di pericolo, prescrizione e di indicazione; inoltre sarà consentita solo in casi particolari (es. specifiche caratteristiche di quel tratto di strada), a seguito di apposito parere del comando di Polizia Locale; in ogni caso il parere favorevole dovrà sempre essere subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 8 del presente Piano e della norma generale prevista all'art. 23 comma 1 del decreto D.L.gs. n. 285/92 (Nuovo codice della Strada).
6. Gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al D.P.R. 24.7.1996 n. 503; inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
7. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

Art. 18 Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario.				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio.				
Distanza da altri impianti	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari in base alla zona di piano.				
Area di Piano	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4	
	Vengono riportate le Aree individuate dal piano generale degli impianti				
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla sup. per lato)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella Area di piano di riferimento	A	Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella Area di piano di riferimento	
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita				
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata				
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento				

Art. 19 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

AREE 1, 2 e 3: la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- 3% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo E

AREA 4: restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 20 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:

Impianti permanenti:

 - a) Preinsegna
 - b) Cartello
 - c) Tabella
 - d) Impianto pubblicitario di servizio

Impianti temporanei:

 - e) Striscione
 - f) Locandina
 - g) Gonfalone
 - h) Totem
 - i) Telo
 - j) Cavalletto
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nella disciplina generale (art.17); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede impianto qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede (art.22) , suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone (Aree) nelle quali, su spazi pubblici o privati, sono ammesse le installazioni; oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata e la distanza da tra gli impianti pubblicitari.

Art. 21 Altri mezzi pubblicitari

A. MANIFESTI INTERNI A VETRINE

1. Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.
2. L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.
3. Dimensioni massime consentite mezzo metro quadrato.
4. Sono ammessi manifesti pubblicizzanti soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

B. PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione itinerante di materiale pubblicitario sotto forma di volantini,depliant, brochure. E' vietata in tutto il territorio la pubblicità con persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale la pubblicità in forma ambulante è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) la distribuzione a mano (volantinaggio), di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario deve essere autorizzata preventivamente: l'istanza di autorizzazione al volantinaggio deve essere presentata almeno 10 gg. prima della data prevista per la diffusione del messaggio pubblicitario. E' necessario allegare alla stessa, copia del volantino.
 - b) Su tutto il territorio comunale è consentita la distribuzione mediante il deposito di volantini nelle cassette della posta, senza la necessità di alcuna autorizzazione.
 - c) La pubblicità tramite la distribuzione a mano di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario relativi ad un attività economica a scopo di lucro è vietata all'interno dell'Area 1.

C. PUBBLICITÀ MEDIANTE ESPOSITORI

1. Per tale pubblicità si intende la distribuzione di materiale propagandistico mediante appositi distributori.
2. È ammessa su tutto il territorio comunale esclusivamente per la distribuzione del materiale relativo alla pubblicità immobiliare.
3. Gli espositori devono avere dimensioni massimi 40x40xh.110.
4. La collocazione di tali espositori, ammessa esclusivamente in ambito pedonale, deve essere effettuata nella sede dell'attività, collocati in aderenza a fabbricato (o struttura in elevazione) e deve garantire il transito pedonale pari a 85 cm anche se posto in ambito privato.
5. Dimensioni massime ammesse in proiezione a terra 40x40x h. 110 cm.
6. Può essere esposto dall'esercente con obbligo di ritiro nelle fasce orarie di chiusura dell'esercizio.

D. PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
2. La pubblicità fonica può essere autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale; tale tipo di pubblicità sarà consentita:
 - a) Fuori dai centri abitati nelle ore comprese dalle 9,00-13,00 e dalle ore 16,30-19,30.
 - b) All'interno dei centri abitati nelle ore comprese dalle 9,00-12,00 e dalle ore 17,00-20,00; e quando la sua effettuazione non contrasta con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità.
3. In nessun caso è consentita la pubblicità fonica ad una distanza di meno di metri 200 da case di cura o di riposo, da ogni luogo adibito a cura o degenza, dai plessi scolastici dove sono in corso lezioni, dai luoghi dove si svolgono cerimonie di culto e dai cimiteri.
4. L'emissione sonora dovrà essere di intensità conforme alle vigenti norme in materia di rumore e dovrà essere interrotta durante il transito dei mezzi di soccorso aventi in funzione il dispositivo sonoro di emergenza, di processioni e cortei od in occasione della diffusione di messaggi sonori da parte delle forze di polizia o della protezione civile.
5. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.
6. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dalla legge 447/95 e di altre norme in materia di inquinamento acustico.
7. In campagna elettorale la pubblicità fonica all'interno del centro abitato è consentita con le modalità indicate sull'autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal dirigente preposto dal competente settore amministrativo, e secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge n. 130 del 1975 e la Legge n. 212 del 1956.

E. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del DPR n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.
2. È vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, collocate nella zona di Piano: Area 3. Nel caso in cui la sosta nell'Area consentita si protragga oltre le 48 ore, il veicolo sarà considerato come impianto pubblicitario permanente abusivo (come da vigente giurisprudenza).
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del C.d.S. In virtù della Legge 29-07-2010 n°120, la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 D.P.R.

- 495/92, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni ONLUS⁵, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI⁶ e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal presente Piano, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
4. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo.
 5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
 6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
 7. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
 8. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
 9. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
 11. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
 12. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

F. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.

⁵ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

⁶ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

2. Sono ammessi esclusivamente i casi contemplati dal DPR n.495 del 16.12.92, art. 51, comma 9, lettere a) e b). La collocazione di tale tipologia non deve essere fonte di pericolo per la normale circolazione.
3. Devono essere realizzati con materiale rimovibile, devono essere ben ancorati alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sulle stesse.
4. Possono essere posizionati lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, dalle ventiquattro ore precedenti alle ventiquattro ore successive alle manifestazioni stesse.
5. Quanto al presente punto viene ammesso nel rispetto delle prescrizioni del presente piano.

G. ALTRE FORME PUBBLICITARIE


1. Per altra forma pubblicitaria si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
2. In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere da parte della Polizia Locale, Lavori Pubblici e Settore Urbanistica che esprimano un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

Art. 22 Schede inserimento impianti privati.

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	PREINSEGNA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Preinsegna							
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 km.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	2,20 ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede		0,50	Assenza di marciapiede		2,00		
Distanza da altri impianti	AREA 1	25,00	AREA 2	50,00	AREA 3	25,00	AREA 4	100,00
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso.							
Prescrizioni	<p>Impianto ammesso esclusivamente in progetto unitario di segnalamento commerciale. Sono ammesse anche su impianti bipalo del tipo "a portale". In tal caso lo spazio dedicato alle schede deve risultare completo ossia, deve contenere le 6 schede che dovranno essere a fondo bianco o nero (anche prive di messaggio.)</p> <p>Gli elementi (schede/moduli) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.</p> <p>Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.</p>							
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri o recinzioni, o collocato in area non accessibile alla circolazione pedonale, tale valore può essere ridotto a 1,00 metro.							


TIPOLOGIA	PREINSEGNA	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Permanente	P
Categoria	Preinsegna	
Forma e colore	<p>Gli impianti devono essere costituiti da uno o due montanti a sezione circolare a cui sono imbullonati i supporti per l'inserimento delle schede per le indicazioni.</p> <p>I montanti devono essere completi di una sfera metallica decorativa alla sommità.</p> <p>Per ogni manufatto devono essere installati al massimo sei schede (nel caso di impianti a due montanti devono essere installate tutte le schede anche in assenza del messaggio pubblicitario o delle indicazioni).</p> <p>I montanti ed i supporti per l'inserimento delle schede devono essere in colore RAL 7011</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione delle preinsegne devono essere l'acciaio per la struttura portante ed i supporti, l'alluminio per le schede di indicazione.</p> <p>Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.	



La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	CARTELLO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							
Categoria	Cartello							
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	2,20	1,50		1,50		1,50	n.a.	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,50	Assenza di marciapiede			2,00
Distanza da altri impianti	AREA 1	50,00	AREA 2	50,00	AREA 3	15,00	AREA 4	100,00
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Illuminato; Opaco.							
Prescrizioni	.							
Note								


TIPOLOGIA	CARTELLO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Permanente	P
Categoria	Cartello	
Forma e colore	<p>I cartelli devono essere costituiti da uno o due montanti a cui è imbullonato un telaio di forma rettangolare completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice è caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio.</p> <p>I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina.</p> <p>I montanti ed il telaio devono essere in colore RAL 7011.</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio per la struttura portante ed il telaio, l'alluminio per le cornici.</p> <p>Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti.</p> <p>I cartelli possono anche essere dotati di pannello pubblicitario in vetroresina.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	<p>Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative. Possono essere previste controventature a completamento della struttura di sostegno.</p>	
Illuminazione	<p>I cartelli possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.</p>	



La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	GIORNALE LUMINOSO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o a led luminosi.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	1,00		2,60		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			2,00		Assenza di marciapiede		n.a.
Distanza da altri impianti	AREA 1	25,00	AREA 2	50,00	AREA 3	25,00	AREA 4	100,00
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	▬		▬		▬		▬	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Luminoso; Illuminato.							
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla Polizia Locale.							
Note								


TIPOLOGIA	GIORNALE LUMINOSO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE
DURATA	Permanente P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda
Forma e colore	<p>Gli impianti devono essere costituiti da due montanti a sezione circolare a cui sono imbullonati i supporti per l'inserimento del display luminoso.</p> <p>I montanti devono essere completi di una sfera metallica decorativa alla sommità.</p> <p>I montanti, il telaio il display ed i supporti devono essere in colore RAL 7011</p>
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio per la struttura portante ed il telaio, l'alluminio per le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>
Strutture	Tutte le strutture sono calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.
Illuminazione	L'illuminazione creata dal display non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.



La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo


TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio							
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	(1)	(1)		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,20	Assenza di marciapiede			0,60
Distanza da altri impianti	AREA 1	25	AREA 2	50	AREA 3	25	AREA 4	100
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	■		■		■		■	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Luminoso; Opaco.							
Prescrizioni	Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.							
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinato alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire il rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici. 2) Art. 17 comma 6							

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE	
DURATA	Permanente P	
Categoria	Pensilina fermata bus	
Forma e colore	Il cassonetto pubblicitario, di forma rettangolare, deve essere costituito da profili a sezione rettangolare in acciaio completato da cornici ad "L" in alluminio per supportare i pannelli di tamponamento in plexiglass.	
Materiali		
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.	
Illuminazione	Il cassonetto può essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.	




La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Permanente	P
Categoria	Palina bus	
Forma e colore	<p>Il montante deve essere in acciaio zincato a caldo con l'estremità inferiore predisposta per l'ancoraggio al terreno.</p> <p>Il cassonetto deve essere completo di cornici in alluminio per il bloccaggio del pannello pubblicitario. Tutti gli elementi non devono presentare spigoli vivi.</p> <p>I montanti, il telaio ed i supporti devono essere in colore RAL 7011</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione delle paline devono essere l'acciaio zincato a caldo per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto.</p> <p>I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.	
Illuminazione	<p>Il cassonetto può essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.</p> <p>L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.</p>	




La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Permanente	P
Categoria	Orologio	
Forma e colore	<p>Gli impianti devono essere costituiti da due montanti a sezione circolare a cui sono imbullonati i supporti per l'inserimento del cassonetto pubblicitario.</p> <p>I montanti devono essere completi di una sfera metallica decorativa alla sommità.</p> <p>Il cassonetto atto a supportare anche l'orologio deve essere completo di cornici in alluminio per il bloccaggio del pannello pubblicitario.</p> <p>Tutti gli elementi non devono presentare spigoli vivi.</p> <p>I montanti, il telaio, la struttura dell'orologio ed i supporti devono essere in colore RAL 7011</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio per la struttura portante ed il telaio, l'alluminio per le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.	



La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Permanente	P
Categoria	Transenna parapetonale	
Forma e colore	<p>Gli impianti devono essere costituiti da due montanti a sezione circolare a cui sono imbullonati i supporti per l'inserimento del cassonetto pubblicitario.</p> <p>I montanti devono essere completi di una sfera metallica decorativa alla sommità.</p> <p>Il cassonetto deve essere completo di cornici in alluminio per il bloccaggio del pannello pubblicitario. Tutti gli elementi non devono presentare spigoli vivi.</p> <p>I montanti, il telaio ed i supporti devono essere in colore RAL 7011</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio per la struttura portante ed il telaio, l'alluminio per le cornici. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti.</p> <p>La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	Tutte le strutture devono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative.	




La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

TIPOLOGIA	STRISCIONE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Temporanea							
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone							
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore ¹	n.a.	5,10 ¹		5,10 ¹		n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede				Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	AREA 1	50,00	AREA 2	50,00	AREA 3	50,00	AREA 4	n.a.
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	<p>L'installazione trasversale è consentita esclusivamente con montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, per l'esposizione parallela è consentita la collocazione in aderenza a fabbricati.</p> <p>L'installazione è consentita nei tratti di strada ove in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h.</p> <p>Nei tratti di strada di proprietà di altro ente, deve essere preventivamente ottenuto il nullaosta all'installazione dei montanti, nonché all'esposizione degli striscioni, da parte dell'ente proprietaria della strada</p> <p>L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi socio culturali, sportive, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.</p>							
Note	1) Altezza minima se trasversale piazze, strade. Se posto su area pedonale tale altezza può essere ridotta a 3,50; se in aderenza l'altezza può essere inferiore.							


TIPOLOGIA	GONFALONE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Temporanea							
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone							
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	2,60		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,50		Assenza di marciapiede		
Distanza da altri impianti	AREA 1	25,00	AREA 2	50,00	AREA 3	25,00	AREA 4	n.a.
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi socio culturali, sportive, limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita fermo restando le verifiche di cui all'art.6.							
Note								

TIPOLOGIA	GONFALONE	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Temporanea	T
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone	
Forma e colore	La struttura deve essere costituita da due "collari" a cui devono essere saldati i profili atti a supportare il gonfalone. I "collari" devono essere stretti al palo grazie a viti. La colorazione delle parti metalliche è RAL 7011.	
Materiali	I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio zincato a caldo. I particolari metallici sono sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.	
Strutture	In caso di utilizzo di struttura esistente (palo luce) questa deve essere comunque calcolata secondo i disposti delle vigenti normative nella nuova configurazione.	
Dimensioni	Il gonfalone deve avere misura massima 400x1000 mm	




TIPOLOGIA	SPONSOR VERDE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Temporanea							
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone							
Descrizione	Elemento realizzato supportato da idonea struttura di sostegno con un unico lato riportante la sponsorizzazione delle aree verdi.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq		1,4 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,20	n.a.		n.a.		n.a.	n.a.	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,50	Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	AREA 1	-	AREA 2	-	AREA 3	-	AREA 4	n.a.
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	▬		▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco							
Prescrizioni	Tali manufatti, nel loro complesso, devono avere una altezza massima inferiore a cm. 100; la dimensione massima dello spazio la sponsorizzazione delle aree verdi è pari a cm. 40x70. L'impianto obbligatoriamente deve essere concordato per tipologia, materiali, grafica e collocazione con il Settore "Lavori Pubblici ed Ecologia" del Comune.							
Note								

TIPOLOGIA	TABELLA SPONSOR VERDE	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Temporanea	
Categoria	T	
Striscione, locandina, gonfalone		
Forma e colore	<p>La struttura deve essere costituita da due "collari" a cui devono essere saldati i profili atti a supportare il gonfalone. I "collari" devono essere stretti al palo grazie a viti. La colorazione delle parti metalliche è RAL 7011.</p>	
Materiali	<p>I materiali utilizzabili per la realizzazione devono essere l'acciaio zincato a caldo. I particolari metallici sono sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.</p>	
Strutture	<p>In caso di utilizzo di struttura esistente (palo luce) questa deve essere comunque calcolata secondo i disposti delle vigenti normative nella nuova configurazione.</p>	
Dimensioni	<p>Il gonfalone deve avere misura massima 400x1000 mm</p>	



TIPOLOGIA	CAVALLETTO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA				PE			
DURATA	Temporanea				Permanente			
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone							
Descrizione	<p>Elemento vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari. Per cavalletto pubblicitario si intende un elemento appoggiato al suolo, realizzato mediante il collegamento a compasso lungo il lato corto di due pannelli rettangolari di materiale rigido. Il messaggio da esporre può essere riportato su entrambe le facce del cavalletto anche mediante affissione di manifesti sui pannelli.</p>							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 1,4 mq		1,4 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	-	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,85	Assenza di marciapiede			n.a. ¹⁾
Distanza da altri impianti	AREA 1	12,50	AREA 2	12,50	AREA 3	12,50	AREA 4	n.a.
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	▬		▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 12 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	<p>La collocazione del manufatto deve essere in aderenza a fabbricato (o struttura in elevazione) e deve garantire il transito pedonale pari a 85 cm anche se posto in ambito privato. Dimensioni massime ammesse in proiezione a terra 40x40x h. 110 cm. Può essere esposto dall'esercente con obbligo di ritiro nelle fasce orarie di chiusura dell'esercizio.</p>							
Note	<p>Rientrano in questa categoria i cavalletti a forma di V rovesciata, lavagne menù, prezziari, gelati o similari. Tutti i cavalletti pubblicitari devono essere realizzati secondo requisiti che garantiscano la sicurezza, l'affidabilità e la solidità e quindi devono resistere agli agenti atmosferici e non presentare elementi che possano favorire infortuni come punte sporgenti, parti taglienti o cavi non saldamente fissati; I cavalletti pubblicitari devono essere ancorati o zavorrati al terreno così da non essere facilmente spostati</p> <p>1) Ammesso esclusivamente in ambiti pedonali</p>							

TIPOLOGIA	CAVALLETTO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	Temporanea/Permanente	T/P
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone	
Forma e colore	La struttura portante è formata da profili in acciaio zincato a caldo a cui sono ancorate le lamiere serigrafate riportanti il messaggio pubblicitario. La struttura, nel caso di singolo pannello verticale, deve essere completata da una base di forma semicilindrica. La forma del pannello deve essere obbligatoriamente rettangolare	
Dimensioni	La proiezione a terra del manufatto deve essere inferiore di 400x400 mm.	



TIPOLOGIA								TELO	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE	
DURATA	Temporanea							T	
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone								
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	> 18
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.		n.a.		-		-	-
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede			0,50		Assenza di marciapiede			1,00
Distanza da altri impianti	AREA 1	-	AREA 2	-	AREA 3	-	AREA 4	n.a.	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		
Formati ammessi	■	■	■	■	■	■	■	■	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
9 ↔ 12 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.								
Prescrizioni	Ammessa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Capo I.								
Note									
Colore struttura	Grigio								

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella
 - Poster
4. Per il collocamento di tali impianti valgono i divieti previsti dal presente Piano e le norme in materia di distanze previste nel presente Piano per gli impianti di pubblicità esterna; si rinvia al Regolamento sulla Pubblicità per tutte le altre norme correlate.

Art. 24 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Agrate Brianza – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo⁷ " con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 25 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 26 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Denominate affissioni necrologiche. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati dal Comune.

Art. 27 Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 28 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

⁷ In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica.

TIPOLOGIA	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE – AFFISSIONE DIRETTA								BACHECA	
TIPOLOGIA D'USO									PAI – AD	
DURATA									Permanente P	
Categoria	Cartello									
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	0,40	0,40		n.a.		n.a.		n.a.		
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede				0,50		Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	AREA 1	0,00	AREA 2	0,00	AREA 3	0,00	AREA 4	0,00		
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4			
Formati ammessi										
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazioni, enti religiosi, partiti politici, ecc. Da utilizzare per esposizioni di locandine informative per eventi socio culturali. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione a condizione siano omogenei per tipologia e formato.									
Note										
Colore struttura	Grigio									

TIPOLOGIA	PUBBLICA AFFISSIONE – NECROLOGICA								TABELLA	
TIPOLOGIA D'USO									PA - AN	
DURATA									Permanente P	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda									
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.									
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	0,30	0,30		0,30		n.a.		n.a.		
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede				0,30		Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti	AREA 1	0,00	AREA 2	0,00	AREA 3	0,00	AREA 4	0,00		
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4			
Formati ammessi										
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.									
Colore struttura	Grigio									

TIPOLOGIA		STENDARDO								
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE – NECROLOGICA									
DURATA	PA - AN									
Categoria	Permanente P									
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.									
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,40		0,40		0,40		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede				0,50		Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti ¹⁾	AREA 1		25,00		AREA 2		25,00		AREA 3	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	■		■		■		■		■	
≤ 1 mq	A		A		A		A		n.a.	
1 ↔ 3 mq	A		A		A		A		n.a.	
3 ↔ 6 mq	A		A		A		A		n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni	Se posti paralleli alla carreggiata possono essere previste concentrazioni di manufatti a condizione che risultino omogenei per tipologia e dimensioni.									
Note	1) In caso di gruppi omogenei di impianti cioè, costituiti da impianti di medesime fattezze, la distanza tra gli elementi costituenti il gruppo può essere nulla.									
Colore struttura	Grigio									

TIPOLOGIA		POSTER								
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE									
DURATA	PA									
Categoria	Permanente P									
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda									
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei o con pellicole adesive o con teli in PVC. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.									
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq		1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		2,20 ¹⁾	
Distanza limite carreggiata	Presenza di marciapiede				0,50		Assenza di marciapiede			
Distanza da altri impianti ²⁾	AREA 1		50,00		AREA 2		50,00		AREA 3	
	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 3		AREA 4	
Formati ammessi	■		■		■		■		■	
≤ 1 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.		n.a.		A		A		n.a.	
Illuminazione	Non luminoso									
Prescrizioni	Se collocati paralleli alla strada gli impianti possono essere installati in concentrazioni per un massimo di 3 impianti (gruppo omogeneo di impianti).									
Note	1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m. 2) In caso di gruppi omogenei di impianti cioè, costituiti da impianti di medesime fattezze, la distanza tra gli elementi costituenti il gruppo può essere nulla.									

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 29 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bachecca
 - Poster.
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna AREA territoriale.


Art. 30 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 31 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 29 comma 2, si rimanda alle schede degli impianti di Pubblica Affissione art. 28.

TIPOLOGIA		POSTER
TIPOLOGIA D'USO		AFFISSIONE DIRETTA AD
DURATA		Permanente P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda	
Forma e colore	La struttura portante è formata da montanti in acciaio zincato a caldo vincolati al telaio destinato all'esposizione dei messaggi. Il telaio, di forma rettangolare, è costituito da profili a sezione rettangolare in acciaio completato da cornici ad "L" in alluminio. La colorazione delle parti metalliche è RAL 7011.	
Materiali	I materiali utilizzabili sono l'acciaio zincato a caldo per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture e la cornice. I particolari metallici sono sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretaniche bicomponenti. La bulloneria è in acciaio inox.	
Strutture	Tutte le strutture sono calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo è realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui è imbullonata la piastra posta alla base del manufatto.	
Illuminazione	Il manufatto può essere completato di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non deve provocare abbagliamento.	
Dimensioni		



La rappresentazione grafica è a titolo esemplificativo

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 32 Definizioni generali.

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, in modo schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Si definisce insegna di esercizio "...la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."⁸; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002⁹, n. 1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Art. 33 Disciplina generale di collocazione.

1. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
2. Le caratteristiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92 e loro successive modificazioni.
3. La collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio è considerata pubblicità e deve seguire la normativa degli impianti pubblicitari.
4. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
5. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - insegna frontale (in questa categoria rientrano le insegne poste all'interno del perimetro della vetrina e quelle poste sui frontespizi dei fabbricati paralleli agli stessi);
 - insegna a bandiera;
 - insegna su palo (insegna isolata collocata su proprio montante);
 - insegna a tetto (sopra la linea di gronda degli edifici o su pensiline), di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - totem;
 - targhe
6. Le insegne a bandiera sono ammesse limitatamente per: farmacie, tabaccherie, forze dell'ordine ed eventuali altri servizi di interesse pubblico di cui all'art. 40 del presente Piano.
7. L'insegna a bandiera dovrà essere collocata ad un'altezza dal marciapiede non inferiore a mt. 4. Per quanto riguarda le farmacie e le tabaccherie, dovrà riportare le caratteristiche previste dalla normativa specifica.
8. Le dimensioni massime, in base alla zona geografica, sono le seguenti:

	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
insegna frontale	≤ 5	≤ 20	≤ 20	≤ 20
insegna a bandiera	≤ 1	≤ 1	≤ 1	Non ammesso
insegna a su palo	Non ammesso	≤ 1	≤ 1	≤ 1
insegna su tetto	Non ammesso	Non ammesso	≤ 20	≤ 20
totem	Non ammesso	Non ammesso	≤ 6	≤ 6

⁸ Art. 47 D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495.

⁹ Avente come oggetto i "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

9. Fuori dei centri abitati (Area 4) l'insegna non può superare la dimensione massima di 6 mq. con eccezione per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente in aderenza ai fabbricati; in tale caso non può comunque superare una dimensione pari a 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività fosse superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq¹⁰.
10. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività fosse superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino a limite di 50 mq¹¹.
11. Le insegne frontali devono essere contenute negli appositi spazi quali fasce porta-insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopraluce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine.
12. Per l'insegna su palo, ove ammessa, il montante deve garantire sempre un passaggio libero di almeno 120 centimetri e distare dal filo esterno del marciapiede o della linea di demarcazione della carreggiata almeno 50 cm.
13. Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto un metro.
14. La distanza tra insegne a palo, ove ammesse, deve essere $\geq 50,00$ metri.
15. Le insegne luminose o illuminate poste in posizione ortogonale o inclinata rispetto l'asse stradale, quando ammesse, devono essere posizionate:
 - a) dentro il centro abitato:
 - a 1,50 metri dal margine della carreggiata;
 - a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;
 - b) fuori centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/92.
16. Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art.51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio¹² non si applicano per le insegne collocate in aderenza per tutta la loro superficie e parallele al senso di marcia dei veicoli, poste ad una distanza dalla carreggiata maggiore di un metro.
17. In presenza di aree pedonali le distanze, di cui ai commi precedenti, possono essere derogate ulteriormente dietro valutazione ed approvazione da parte del comando di Polizia Locale.
18. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate anche su tetto. Tali insegne devono risultare architettonicamente integrate.

Art. 34 Divieti.

1. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette soprapporta, dotate di griglie di ferro battuto, e nelle lunette dei portici, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e soprapporta.
2. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici e sulle mazzette dei negozi.
3. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
4. L'installazione di insegne a lettere singole, se poste in aderenza sono ammesse solo per lettere retroilluminate; esse dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di fondo.
5. Le insegne a cassonetto sono ammesse esclusivamente all'interno del vano portainsegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti non sia

¹⁰ Art. 48, 1° comma - Regolamento di attuazione del Codice della Strada, n.495.

¹¹ Art. 48, 1° comma - Regolamento di attuazione del Codice della Strada, n.495

¹² DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art.51 commi 2 e 4.

superiore di 10 cm. Quando vi siano più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione del foro, non sono ammesse insegne continue.

6. In Area 1 non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
7. Ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme alternative. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuociano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.
8. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati destinati alla residenza.
9. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati con copertura a falda. L'installazione di tali impianti, da realizzarsi comunque nel rispetto di diritti di terzi, deve ispirarsi ai principi di salvaguardia del decoro e della ricerca del minor impatto possibile, sia estetico sia visivo, valutati nei confronti sia dell'edificio di cui costituiscono pertinenza che dell'ambiente circostante, sia esso costruito o meno. Ove consentite, l'altezza massima ammessa è pari a due metri con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'altezza dell'insegna.
10. Ai sensi del vigente C.d.S. (DPR 495/92 e s.m.i.) tutti i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in particolare i colori rosso e verde ed i loro abbinamenti cromatici, non devono generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che i colori utilizzati possano costituire sfondo ai segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo o semafori, limitandone la percettibilità.
11. I colori rosso e/o verde sono consentiti esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 35 Illuminazione.

1. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DM 37 22/01/08 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
2. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 17/2000. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al DM 37/08.
3. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o essere fonte di abbagliamento¹³.
4. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
5. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie.
6. In caso di corpi illuminanti esterni questi, dovranno avere un orientamento tale da non provocare abbagliamento agli utenti della strada.

Art. 36 Materiali.

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei per un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli

¹³ Art. 50, 1° capoverso DPR. 495/92.

agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

3. Materiali sconsigliati e da utilizzare con molta cautela sono:
 - Il legno (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
 - L'alluminio e le leghe leggere (degradabili), l'alluminio anodizzato è sempre vietato;
 - Insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.
4. Relativamente alla scelta dei colori prediligere colori non violenti ed evitare le policromie in genere.
5. Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari, o a materiali compatibili con l'arredo esistente.
6. Relativamente alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, L'autorità competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 37 Insegne a portale.

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.
2. Vietate nella Area 1.
3. Le insegne a portale possono essere posizionate esclusivamente su suolo privato ed, ai fini della presente norma sono equiparate alle insegne frontali.



Art. 38 Scritte su tenda.

1. Si definiscono scritte su tenda l'iscrizione di caratteri alfanumerici, completati eventualmente da simboli e da marchi.
2. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata alle norme tecniche del vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.), il presente Piano definisce la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse. Sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti esclusivamente all'indicazione del nome dell'esercizio e o dell'attività e dell'eventuale marchio.
3. Le iscrizioni possono essere eseguite:
 - sul primo spicchio frontale ed eventuali spicchi laterali per le tende di tipo a carrozza;
 - sul pendone, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo;
 - nella parte inferiore del telo quando tali tende risultano sprovviste del pendone.
4. E' vietata l'apposizione di elementi posticci quali adesivi o altro.
5. Sono equiparate alle scritte su tenda tutte le scritte eseguite su coperture di pensiline di dehor eseguite in tessuto o in materiali similari.



Art. 39 Targhe professionali e di esercizio.

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.



4. L'esposizione di più targhe sulla pubblica via è consentita a condizione che siano accorpate in un elemento unico che occupi al massimo 0,35 mq come dimensione massima ammissibile.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 5 centimetri per le targhe non luminose, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali: ottone, pietra e plexiglass trasparente od opalino.
8. È sempre vietato l'uso di alluminio anodizzato.
9. La collocazione delle targhe professionali o i esercizio, deve comunque sempre rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
10. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.

Art. 40 Insegne di pubblico interesse.

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
 - Ospedali e case di cura
 - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
 - Ambulatori Veterinari
 - Polizia
 - Polizia Locale
 - Vigili del Fuoco
 - Guardia di Finanza
 - Carabinieri
 - Guardia medica
 - Farmacia
 - Tabacchi e Valori Bollati
 - Uffici Postali
 - Parcheggio
3. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde.

Art. 41 Insegne su chioschi.

1. L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, solo se le insegne sono poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.

Art. 42 Impianti compositi

1. Rientrano in questa classificazione impianti costituiti da un'aggregazione di insegne. Tali aggregazioni sono ammesse in aree a forte carattere commerciale/artigianale.
2. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione).
3. Il contenuto di tali manufatti deve comunque essere omogeneo per forma, grafica e dimensione, in modo da costituire un elemento solidale.

4. Possono essere luminosi od illuminati.
5. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 43 Sanzioni Amministrative e accessorie

1. Le sanzioni amministrative e accessorie in caso di violazioni delle norme contenute nel presente piano sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di attuazione e nelle norme tributarie correlate.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente piano, ma non rispondenti alle disposizioni del presente piano, dovranno essere adeguati entro la data di scadenza della relativa autorizzazione e comunque non oltre la data del 31.12.2016.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R 16 dicembre 1992, n.495.
3. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, oltre a quanto già previsto nel presente piano si rinvia a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico delle norme tecniche del presente Piano..
5. Per impianti pubblicitari non previsti dal presente Piano è necessario ottenere parere vincolante da parte del settore Polizia Locale, Lavori Pubblici e Settore Urbanistica e dell'Amministrazione Comunale.
6. Deroghe ai divieti di cui agli articoli precedenti possono essere consentiti, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.

Art. 45 Entrata in vigore

1. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.
3. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quadro normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.s.m.;
 - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio modificato con D.L.vo n. 63 del 26 marzo 2008;
 - Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico Regione Lombardia – L.R. n. 17 del 17 marzo 2000;
 - Ministero dello sviluppo economico, decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 12.03.08);
 - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Approvato con delib. n. 76 in data 28.09.1995; Mod. delib. n. 22 del 28.02.2000; Mod. delib. n. 81 del 19.12.2005; Mod. delib. n. 10 del 07.03.2007; Mod. delib. n. 12 del 31.03.2011;
 - Regolamento Edilizio; approvato con Del. C.C. n. 6 del 9.2.2012.
 - Perimetrazione centri abitati;
 - Piano di Governo del Territorio;
 - Linee guida per i centri storici e nuclei di antica formazione, approvate con delibera della G.C. n. 178 del 22.11.2012.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Allegato tipologia centri storici



ESEMPIO TIPOLOGIA PREINSEGNA



ESEMPIO TIPOLOGIA IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA - 1)



ESEMPIO TIPOLOGIA IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA - 2)



ESEMPIO TIPOLOGIA IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA - 3)



ESEMPIO TIPOLOGIA IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO



ESEMPIO TIPOLOGIA GONFALONE



ESEMPIO TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI



ESEMPIO TIPOLOGIA BACHECA (APRIBILE)